



Settembre 2013 - Le vacanze sono solo un ricordo. Per molti sono state un taglio alle preoccupazioni che incombono sul prossimo futuro. Altri sono rimasti nella propria abitazione per cercare di trovare soluzioni alla pioggia di problemi economici imminenti in arrivo. L'Inps non è andato in vacanza, ha continuato a pubblicare circolari per applicarle subito dopo il periodo feriale. *Congedo parentale allargato per co.co. pro., professionisti e autonomi.*

Il congedo parentale è un diritto di cui possono godere anche i collaboratori a progetto ed i liberi professionisti iscritti alle gestioni separate, anche se con regole diverse da quelle dei dipendenti: misura dell'indennità e istruzioni per l'accesso al beneficio sono contenuti nella *circolare INPS n.77 del 13 maggio 2013* in riferimento al congedo parentale facoltativo – da non confondere con la maternità (obbligatoria per le dipendenti - e che comunque ha regole diverse anche per i parasubordinati. Il congedo parentale degli iscritti alle gestioni separate può essere fruito nel primo anno di vita del bambino, e può durare un massimo di tre mesi. Il diritto vale anche per genitori adottivi e affidatari: in questo caso, nel primo anno dall'arrivo in famiglia del figlio, che deve essere minorenni. *A chi spetta il congedo-* il congedo parentale e indennità spettano a tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo anche all'indennità di maternità: diritto decorrente dall'1 gennaio 2007, in base alla Finanziaria 2007 (legge 226/2006; fra i parasubordinati (es.. collaborazioni coordinate e continuative o a progetto) sono compresi gli associati in partecipazione, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dall'1 gennaio 2012 in base al *Salva Italia* (DI 201/2011, convertito con la legge 241/2011). Il requisito retributivo è lo stesso previsto per il diritto all'indennità di maternità: almeno tre mensilità di contribuzione piena (contributo minimo di 354,75 euro al mese) nei 12 mesi precedenti al congedo. Il rapporto di lavoro deve essere in corso al momento del congedo e la madre o il padre devono effettivamente astenersi dalla prestazione professionale. Le libere professioniste hanno diritto all'indennità di maternità se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale. Per esercitare tale diritto devono inviare all'ente di categoria l'apposita domanda redatta ai sensi degli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 recante le disposizioni in materia di *“tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”*.

Indennità spettanti – l'art. 70 prevede che:«1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. 2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. 3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo». L'INPS ha comunicato che il padre lavoratore dipendente del settore privato (i dipendenti pubblici sono, al momento, esclusi dal beneficio) può chiedere il congedo obbligatorio per la nascita del figlio previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, utilizzando il modulo Sr136: la procedura, al momento, è gestita manualmente. *Pensioni-rivalutazioni dal 2014-* il blocco delle indicizzazioni delle pensioni superiori a tre volte il minimo non sarà prorogato. Gli assegni torneranno a essere rivalutati fino a sei volte il minimo 2.886€ .*Cof & Badante* – è fatto obbligo ai datori di lavoro domestici la consegna del prospetto paga del mese precedente. *Fisco* - L'Agenzia delle Entrate, con il decreto 69/2013, ha allargato l'utilizzo del modello 730 a lavoratori dipendenti assimilati, a progetto, colf badanti, ecc. che al momento del conguaglio dell'Irpef in busta paga si trovano senza un sostituto d'imposta. Da subito chi è in credito entro il 30 settembre 2013 presentare l'integrativo per il rimborso tramite gli studi abilitati.

g.ferrara